



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9/2019

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore 20:45 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. FRIGERIO Adelio	X		8. VALERIO Claudio	X	
2. FRIGERIO Fausto	X		9. BOTTACIN Paola	X	
3. CARNINI Federico	X		10. INVERNIZZI Lanfranco	X	
4. DALLA FONTANA Susanna	X		11. JALONGO Dino	X	
5. FUSI Riccardo		X			
6. SCAPOLO Luciano	X				
7. BERNASCONI Alessandro		X			
			Totale n.	9	2

Partecipa il Segretario Comunale avv. Gianpietro NATALINO.

Assume la presidenza il Sindaco Adelio FRIGERIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Lg. 208/2015;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (imposta unica comunale) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la disciplina della componente del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dettagliata nei commi da 669 a 681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, come modificati dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lett. b), numero 2), del comma 682 dell'art. 1 della citata legge alla cui copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Atteso che le aliquote della TASI, come indicato nei commi 676, 677 e 678 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, come modificati dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 e artt. 1 co. 14 lett. c) e 54 della Lg. 208/2015 sono previste nelle seguenti misure:

- aliquota di base pari all'1 per mille, con possibilità di variazione in diminuzione fino all'azzeramento;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota massima della TASI non può eccedere l'1 per mille;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%;
- per gli immobili locati a c.d. "canone concordato" ex lege 431/98, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita del comune è ridotta al 75%;

Rilevato che in ogni caso la disciplina normativa di cui alla Lg. 208/2015 fa salva la possibilità per gli EE.LL. di mantenere la maggiorazione già stabilita ai sensi dell'art. 1, co. 677 della Lg. 147/2013;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2014 del 01.09.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), che disciplina, tra l'altro, anche l'imposta municipale propria (IMU);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 8/2016 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono recepite le summenzionate novità normative e modificato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), che disciplina, tra l'altro, anche la componente TASI;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 682, lett. b), punto 2), della Legge n. 147/2013 ed in base all'art. 36 del regolamento sopra richiamato è necessario individuare per l'anno 2018 i servizi indivisibili ed i relativi costi che saranno coperti dalla TASI e determinare le relative aliquote;
- il comma 675 dell'art. 1 della suddetta legge prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la proroga al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali con D.M. dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 7/2018 del 26.03.2018, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della TASI per l'annualità 2018;

Rilevato inoltre che con la Lg. 208/2015 sono state apportate importati variazioni alla disciplina normativa della c.d. I.U.C. ed in particolare nella componente IMU per i terreni agricoli e alla componente TASI per l'abitazione principale;

Udita la relazione del Sindaco che espone l'oggetto della deliberazione e la conferma delle relative aliquote e detrazioni;

Tenuto conto del gettito TASI dell'annualità 2018, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2017, nonché delle necessità del bilancio di previsione 2019, si ritiene di confermare in parte le aliquote della TASI già previgenti, determinandole, a conferma per l'anno 2019 come segue:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) <u>Abitazione principale e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</u> | 2,3 per mille |
| 2) <u>Fabbricati rurali ad uso strumentale:</u> | 1 per mille |
| 3) <u>Altri immobili (ad eccezione di quelli del gruppo catastale D):</u> | 2 per mille |
| 4) <u>Immobili appartenenti al gruppo catastale D:</u> | 2,5 per mille |
| 5) <u>Aree fabbricabili:</u> | 2 per mille |

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/00, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

- di individuare i seguenti servizi indivisibili con indicato per ciascuno di essi i relativi costi iscritti nel bilancio di previsione anno 2019, alla cui copertura la TASI è diretta, dando atto che per tali servizi si intendono, in linea generale i servizi e le prestazioni forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo e tariffa:

MISSIONI E PROGRAMMI	COSTI IN EURO
MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE	8.050,00
MISSIONE 01 PROGRAMMA 05 GESTIONE BENI DEMANIALI	14.450,00
MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 SISTEMI INFORMATICI	30.500,00
MISSIONE 03 PROGRAMMA 01 POLIZIA AMMINISTRATIVA	31.000,00
MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00
MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	102.000,00
VIABILTA' CIRCOLAZIONE STRADALE	35.570,00
MISSIONE 9 PROGRAMMA 02 PARCHI TUTELA AMBIENTALE VERDE	13.400,00
MISSIONE12 PROGRAMMA 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.900,00
ASSISTENZA E BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	64.130,00

- di confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Abitazione principale e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 **2,3 per mille**

Fabbricati rurali ad uso strumentale: **1 per mille**

Altri immobili (ad eccezione di quelli del gruppo catastale D) e c.d. "immobili merce": **2 per mille**

Immobili appartenenti al gruppo catastale D: **2,5 per mille**

Aree fabbricabili: **2 per mille**

- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, co. 14, Lg. 208/2015 la TASI non si applica alle abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e sulla base del Regolamento IUC: Euro **0,00**

5. di stabilire, ai sensi dell'art. 1 co. 14 della Lg. 208/2015 per l'unità immobiliare detenuta da soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nella cat. catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella misura del 70% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto;
6. di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21/2014 del 01.09.2014, esecutiva, ulteriormente modificato con la deliberazione consiliare n. 8/2016 del 29.04.2016, esecutiva, con la quale vengono recepite le summenzionate novità normative;
8. di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e di dare atto che ai sensi della nota MEF n. 4033/2014 l'inserimento della presente nell'apposito portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
9. di demandare al Responsabile del Settore interessato l'adozione di tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti il presente provvedimento;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, rispettando la rigida e formale tempistica imposta dalla Legge per l'approvazione del bilancio di previsione, con successiva e separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como
Piazza Libertà – C.A.P. 22070
Tel. 031/880601 Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 9/2019 DEL 25/03/2019

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Conferma aliquote tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) anno 2019 - Provvedimenti.

Lo scrivente avv. Gianpietro Natalino - Segretario Comunale - in qualità di Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 31, comma 18, della Lg. n. 183/2011;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno;

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 18/03/2019

Il Segretario Comunale in qualità di
Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario
F.to avv. Gianpietro Natalino

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Adelio Frigerio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale verrà affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 18/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 17/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì, 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianpietro Natalino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 17/04/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianpietro Natalino", written over the printed name.